



Tribunale Ordinario di Chieti

Verbale di udienza

Addì 13/05/2019

Innanzi al giudice unico dr. Francesco Turco è stata chiamata la causa iscritta
al N.r.g.a.c. /2018

Sono comparsi:

1. l'avv. Dario Nardone anche in sostituzione dell'Avv. ARGENTO
EMANUELE per ' S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

Attore/i

2. l'avv. in sostituzione dell'Avv.

A per BANCA

S.P.A.;

Convenuto/i

3. il CTU dott.ssa , che si dichiara disponibile ad
accettare l'incarico.

Le parti rilevano quanto segue:

l'avv. Dario Nardone nomina CTP il dott. Fabrizio Cappelluti con studio in
Pescara Via Alento n. 127.

l'avv. Dario Nardone fa notare al giudicante che, nella formulazione dei
quesiti, è stato omesso un elemento ineludibile, ovvero il fattore tempo.

Difatti, mentre nel computo dell'ISC/TAEG ai fini trasparenza non è
necessario indicare una data in quanto il calcolo viene effettuato staticamente
sull'intera durata contrattuale del finanziamento e dando per rispettato il



pagamento delle rate alle rispettive scadenze concordate nel piano di ammortamento (e ciò al fine di esprimere una misura percentuale univoca, tale da consentire il raffronto dei costi di più offerte di credito con pari importi erogati e tempo di restituzione), diversamente, ai fini del vaglio delle promesse usurarie relative agli scenari contrattualizzati differenti della esatta esecuzione fisiologica – e quindi previamente estintivi rispetto al periodo convenuto – il calcolo dell’usurarietà è necessariamente dinamico, poiché la misura del TEG varia a seconda della durata considerata ed è diversa per ogni differente data, in quanto il T.I.R. (tasso interno di rendimento) risente necessariamente del fattore tempo. Ciò è stato difatti espressamente evidenziato nella CTP attorea, in cui veniva esposto l’intero arco periodale (recte: due archi periodali: uno con e uno senza l’onere pattuito per l’estinzione o risoluzione anticipata, in quest’ultimo caso per rispettare il principio di simmetria/omogeneità tra TEGM e TEG) decorrente dalla stipula del mutuo nel quale, qualora fosse stato estinto o risolto il contratto, il mutuatario sarebbe stato chiamato a pagare in TEG debordante. Pertanto, conformemente alle rilevazioni tecniche effettuate nella richiamata CTP e trasfuse nella domanda giudiziale, si chiede all’On.le Giudicante di integrare i quesiti posti nella seguente formulazione, specularmente al petitum:

“1) In riferimento al mutuo per cui è causa, esaminata tutti gli atti e la documentazione versata in atti, accerti e dica il CTU se il costo complessivo (TEG) pattuito/promesso in pagamento dalla mutuataria alla banca mutuante, computando nel TEG la remunerazione pattuita per l’estinzione anticipata, nello scenario contrattualizzato in cui parte attrice avesse estinto anticipatamente il contratto o la banca avesse invocato la risoluzione del



contratto o la decadenza del beneficio del termine in una data qualsiasi tra la data della stipula ed il 17.12.2007, sia debordante il TSU vigente al momento del perfezionamento negoziale;

2) con un secondo calcolo, accerti e dica il CTU se il costo complessivo (TEG) pattuito/promesso in pagamento dalla mutuataria alla banca mutuante senza computare nel TEG la remunerazione pattuita per l'estinzione anticipata, e quindi rispettando il principio di simmetria tra TEG e TEGM ed attenendosi scrupolosamente alle istruzioni della Banca d'Italia, nello scenario contrattualizzato in cui parte attrice avesse estinto anticipatamente il contratto o la banca avesse invocato la risoluzione del contratto o la decadenza del beneficio del termine in una data qualsiasi tra la data della stipula e il 13.08.2007, sia debordante il TSU vigente al momento del perfezionamento negoziale;

3) in caso di accertato supero del TSU, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti alla data di notifica dell'atto di precetto, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato e senza tenere conto di qualsiasi altro onere, ad eccezione di imposte e tasse".

l'avv. _____ nomina CTP la dott.ssa _____ con studio in Pescara
_____ si oppone e chiede formularsi il quesito nei termini di cui
all'ordinanza.

il CTU presta il giuramento di rito, quindi dichiara le sue generalità:
_____ con studio in Pescara

IL GIUDICE

dato atto, dopo aver fatto presente al consulente l'importanza delle funzioni



che è chiamato ad adempiere:

- conferisce al consulente l'incarico di rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza del 7.4.2019 e, con il solo riferimento all'ipotesi per la quale è inclusa la C.E.A. nel calcolo del Taeg risponda anche ai quesiti formulati da parte attrice. Nell'ipotesi di non inclusione della C.E.A. del Taeg provveda a doppio calcolo una volta accertando l'usura prescindendo dall'elemento temporale e quindi solo al momento della pattuizione e, nel secondo caso, rispondendo al quesito n. 2 formulato da parte attrice.
- concede al CTU l'acconto richiesto di € 500,00 che pone provvisoriamente a carico di parte attrice per il 75% e per il resto a carico di parte convenuta invitando il CTU a non iniziare le operazioni senza aver ricevuto l'acconto ed a segnalare al giudice la parte inadempiente;
- dà atto che il consulente tecnico dichiara che le operazioni peritali avranno inizio il giorno 5.6.2019 alle ore 9:00, presso lo studio;
- assegna al CTU termine sino al 31.7.2019 per trasmettere alle parti costituite la bozza di relazione scritta tramite posta elettronica;
- assegna alle parti termine sino al 30.9.2019 per rimettere, al CTU, le proprie eventuali osservazioni;
- assegna al CTU termine sino al 21.10.2019 per depositare la relazione di consulenza tecnica;
- autorizza il CTU ad avvalersi di mezzo proprio, di ausiliari ed ad accedere presso istituti pubblici o privati (ove consentano) al fine di acquisire, anche in originale ove non acquisibili in copia, documentazione utile all'esperimento dell'incarico;



- ricorda (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 2015) che rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, e che dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice purché ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuare il controllo, a tutela del principio del contraddittorio (Cass. n. 13686 del 2001, Cass. n. 3105 del 2004; Cass. n. 13428 del 2008; Cass. n. 1901 del 2010);

- precisa che il criterio guida è che si tratta di un potere funzionale al corretto espletamento dell'incarico affidato, che non comporta alcun potere di supplenza, da parte del consulente, rispetto al mancato espletamento da parte dei contendenti al rispettivo onere probatorio. Esso viene legittimamente esercitato in tutti i casi in cui al consulente sia necessario, per portare a termine l'indagine richiesta, acquisire documenti in genere pubblici non prodotti dalle parti e che tuttavia siano necessari per portare a termine l'indagine e per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette (può trattarsi, esemplificativamente, di delibere comunali dalle quali estrarre il coefficiente per determinare il canone di locazione, documentazione relativa ai piani regolatori, dati riscontrabili relativi al valore dei terreni espropriati per verificare che l'indennità di esproprio sia stata correttamente quantificata). Potrà anche, nel contraddittorio delle parti, acquisire documenti non prodotti e che possano essere nella disponibilità



di una delle parti o anche di un terzo qualora ne emerga l'indispensabilità all'accertamento di una situazione di comune interesse (quali atti di frazionamento per individuare il confine tra due fondi). Può acquisire inoltre dati tecnici di riscontro alle affermazioni e produzioni documentali delle parti, e pur sempre deve indicare loro la fonte di acquisizione di questi dati per consentire loro di verificarne l'esatto e pertinente prelievo. Quindi l'acquisizione di dati e documenti da parte del consulente tecnico ha funzione di riscontro e verifica rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti. Non è invece consentito al consulente sostituirsi alla stessa parte, andando a ricercare aliunde i dati stessi che devono essere oggetto di riscontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e i documenti che siano nella disponibilità della parte che agisce e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua pretesa) che non gli siano stati forniti, acquisendoli;

- autorizza le parti alla nomina o modifica di CTP con termine sino all'inizio delle operazioni peritali, con nota da consegnare direttamente a mani del consulente d'ufficio, e che sarà da questi allegata al verbale delle operazioni;

- dispone che il CTU dia conto della presenza dei CTP alle operazioni peritali avendo cura di redigere apposito verbale nel quale raccogliere le domande e le eccezioni di natura tecnica che dovranno essere esplicitate dai CTP prima di dare inizio alle indagini peritali;

- autorizza le parti al ritiro dei fascicoli;

rinvia all'udienza del 11.11.2019 h. 9:00, per esame CTU.



Il Giudice

dr. Francesco Turco

